

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma 30-04-2018

Messaggio n. 1825

Oggetto: Proroghe CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi - articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni operative e contabili.

1. Premessa

L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, nell'ambito del D.lgs n. 148/2015 (riguardante gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), l'articolo 22-bis, rubricato "Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale".

Con il suddetto articolo viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019, una deroga ai limiti massimi di durata della CIGS in favore delle aziende con organico superiore a 100 unità lavorative.

La deroga è ammessa per le imprese che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberanti significativi nel contesto territoriale.

La deroga è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- stipulazione in sede governativa di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate;

- presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate;

- sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

- 1) il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario (24 mesi);

- 2) il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale (24 mesi);

- 3) il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'articolo 22, comma 2, del D.lgs 148/2015.

Per le prime due ipotesi, la proroga può essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.

A copertura delle disposizioni in esame, la norma fissa un tetto di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti in oggetto e per il monitoraggio della spesa così come sopra individuato.

2. Istruzioni procedurali

In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

172 - proroga per crisi o riorganizzazione complessa - art. 22 bis-

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa sono istituiti appositi codici di conguaglio UniEmens e relativi conti, di seguito illustrati.

3. Istruzioni operative - Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall'Istituto la procedura informatica in uso in ambiente "EAP" ("Procedura pagamenti diretti CIG") è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento "172", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

4. Istruzioni operative - Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2018, i datori di lavoro opereranno come segue.

Successivamente all'autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale "L047" avente il significato di "conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2018 art. 22-bis", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale "E607" avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd.

Come chiarito al paragrafo 5.5 della circolare n. 9/2017, si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga, invece, nel mese in cui termina l'evento CIG o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

5. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile della prestazione in oggetto, con riferimento al nuovo codice evento "172", nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario - secondo le modalità indicate al paragrafo dei pagamenti diretti, si istituiscono i seguenti conti:

- GAU30215 per rilevare l'onere relativo alla proroga delle prestazioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi o riorganizzazione complessa, corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 22 bis del D.lgs 148/2015 - anni precedenti;
- GAU30285 per rilevare l'onere relativo alla proroga delle prestazioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale, corrisposti direttamente ai beneficiari, per crisi o riorganizzazione complessa, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 bis del D.lgs 148/2015 - anno in corso.

La contabilizzazione delle prestazioni in oggetto, disposte con la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, avverrà secondo le consuete modalità mediante il conto di interferenza GPA55170.

Allo stesso modo la rilevazione del debito, legato ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, sarà rilevato al conto già esistente GPA10029.

Le prestazioni non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate, sempre tramite la procedura automatizzata, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio "03074" - Somme non riscosse dai beneficiari-prestazioni diverse a sostegno del reddito - GA (Gestione Assistenziale).

Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

- GAU24226 Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria - art. 22 bis del D.lgs 148/2015.

A tale conto verrà abbinato il codice di bilancio già in uso "1094"- Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito - GA (Gestione Assistenziale), mediante la procedura di "Recupero crediti per prestazioni".

Le partite che a fine esercizio risultino ancora da definire saranno imputate al conto già istituito GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti" (RI).

I crediti per le prestazioni divenute inesigibili e contabilizzate al conto GPA00069 saranno abbinate allo stesso codice di bilancio "1094".

Il finanziamento delle prestazioni di integrazione salariale avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento. La procedura gestionale "RACE", identificata dal codice "RA" e dal tipo operazione "69", conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento "0000000005". A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:

- GAU00184 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale sulla proroga delle prestazioni di Cigs di cui all' art. 22 bis D.Lgs 148/2015;
- GAU21124 per la rilevazione del contributo addizionale sulla proroga delle prestazioni di Cigs di cui all' art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anni precedenti;
- GAU21184 per la rilevazione del contributo addizionale sulla proroga delle prestazioni di Cigs di cui all' art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anno in corso.

Con riferimento alle prestazioni da liquidare mediante esposizione in Uniemens del codice di conguaglio, si istituiscono i seguenti conti:

- GAU30216 per rilevare l'onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi o riorganizzazione complessa, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio-anni precedenti - art. 22 bis del D.lgs 148/2015;

- GAU30286 per rilevare l'onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi o riorganizzazione complessa, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio - anno in corso - art. 22 bis del D.lgs 148/2015.

La procedura di ripartizione provvederà, pertanto, ad attribuire alle prestazioni di cassa integrazione straordinaria conguagliate con il codice "L047" i conti su indicati.

Il contributo addizionale dovuto dalle imprese andrà contabilizzato ai seguenti conti di nuova istituzione:

- GAU21125 per la rilevazione della contribuzione addizionale sulla proroga delle prestazioni Cigs Uniemens di cui all' art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anni precedenti;
- GAU21185 per la contribuzione addizionale sulla proroga delle prestazioni Cigs Uniemens di cui all' art. 22 bis D.Lgs 148/2015 - anno in corso.

I predetti conti rileveranno gli importi che in UniEmens sono associati al codice causale "E607" avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria".

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l'applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.